

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4648	28 maggio 1997	ISTITUZIONI

Concerne

Modifica della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrarvi le motivazioni che ci inducono a proporvi la modifica della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna tendente ad adeguare parzialmente al rincaro l'importo delle imposte annue di navigazione, conformemente al nostro messaggio del 21 marzo 1997 concernente il II° pacchetto di correzione della tendenza di PF 96-99 (cfr. misura 19).

L'ultimo concreto adeguamento delle imposte di navigazione risale al 1° gennaio 1983 come si può desumere dal messaggio 14 aprile 1981 accompagnante il disegno di nuova Legge cantonale d'applicazione alla Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna.

Infatti, con il susseguente messaggio del 26 novembre 1985 abbiamo proposto una nuova formula di imposizione dei natanti il cui obiettivo non era, però quello di incrementare ulteriormente le entrate.

Trascorsi 14 anni dall'ultimo adeguamento il Consiglio di Stato, tenuto anche conto della difficile situazione finanziaria dello Stato, ritiene che siano dati i presupposti per proporre un adattamento dell'imposta di navigazione.

Benché dalla fine del 1982 ad oggi l'indice dei prezzi al consumo abbia subito un incremento del 42% (da 124.7 punti al 31.12.1982 a 178.9 punti al 31.12.1996), abbiamo deciso di adeguare l'aumento delle imposte limitatamente ad un 20% a far tempo dal 1° gennaio 1998.

Si rettifica di conseguenza il contenuto della scheda no. 19 che indicava un aumento del 10%.

L'aumento che noi proponiamo è circoscritto ai natanti a motore (5509 al 31 dicembre 1996) o muniti di un motore ausiliario (647 al 31 dicembre 1996) e dovrebbe comportare un aumento delle entrate valutato a fr. 380'000.--.

Cogliamo l'occasione della presentazione di questo messaggio per proporvi di completare l'art. 6 della Legge che demanda la competenza ad autorizzare l'apertura degli stabilimenti balneari ai Municipi inserendo la base legale - così come richiesto dal Centro di legislazione e documentazione - per il prelievo da parte degli Esecutivi comunali della

tassa di rilascio rispettivamente ~~tassa~~ annuale come pure per procedere all'intimazione di contravvenzioni (cfr. artt. 25-27 del Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari del 31 marzo 1987).

Per tutte le considerazioni che precedono, vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sulla navigazione interna del 22 novembre 1982; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 maggio 1997 no. 4648 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a:

I.

La Legge sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 è così modificata:

Art. 2 cpv. 1

Art. 2 cpv. 1 lett. a)

Imposte di navigazione ¹Il rilascio della licenza di navigazione è soggetto alle seguenti imposte annue di navigazione:
a) natanti a motore con potenza propulsiva:
fr. 24.-- + (4,20 x kw);

Art. 6 cpv. 2, 3 e 4 e 5 (nuovi)

Stabilimenti balneari ²I Municipi prelevano una tassa per il rilascio dell'autorizzazione e una tassa annuale per l'esercizio dello stabilimento comprese fra fr. 100.-- e fr. 1'000.--.
³Le tasse vengono fissate in base al genere, l'importanza e la durata dell'apertura dello stabilimento balneare.
⁴Le infrazioni alle norme relative agli stabilimenti balneari vengono sanzionate dai Municipi con una multa compresa fra fr. 20.-- e fr. 5'000.--.
⁵Il Consiglio di Stato stabilisce norme generali vincolanti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1998.